

DELIBERA N. 110/07/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI TARIFFE DI INTERCONNESSIONE INVERSA

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n.148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all'interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della delibera 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTE le precedenti delibere nn. 16/06/CONS del 4 maggio 2006, 66/06/CIR dell'11 ottobre 2006, 31/07/CIR del 31 maggio 2007 e 67/07CIR del 18 luglio 2007, concernenti la "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

VISTA la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007, pubblicata il successivo 21 settembre 2007, con la quale si accoglie in parte l'appello di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II, n. 1773/06, pubblicata in data 8 marzo 2006, dichiarandosi l'illegittimità *in parte qua* della delibera 11/03/CIR;

CONSIDERATO che la predetta decisione del Consiglio di Stato impone all'Autorità di determinare fin dall'entrata in vigore della misura asimmetrica contenuta nell'articolo 4, comma 3, della delibera 11/03/CIR, criteri di ragionevolezza e proporzionalità e limiti temporali certi aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione inversa, da utilizzare anche in fase di definizione delle controversie inerenti all'applicazione della predetta delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover sospendere il procedimento in corso fino alla adozione del provvedimento con il quale l'Autorità individuerà i suddetti criteri e limiti, fermo restando che alla sua ripresa verranno assegnati nuovi termini per la produzione di memorie da parte degli operatori in causa e per la conclusione delle attività peritali;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1.

Per le ragioni di cui in premessa l'Autorità, riservandosi ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così decide:

il procedimento per la definizione della controversia in epigrafe è sospeso fino al provvedimento con il quale verranno previsti criteri di ragionevolezza e proporzionalità e limiti temporali alla misura asimmetrica di cui all'articolo 4, comma 3, della delibera 11/03/CIR.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 settembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola